

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1953

(1^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Proposta di legge:

« Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori » (15) (Di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Discussione e rinvio):

ANGELINI, <i>relatore</i>	Pag. 1,5
BITOSSÌ	3,6
MARINA	5

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Jannuzzi, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori » (15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Massini e Mancinelli: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive e provvedimenti per le ferie e per la gratifica dei lavoratori ». Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Nella passata legislatura pervenne a noi la proposta di legge, di iniziativa dei deputati Repossi e Fassina, approvata perciò dall'altro ramo del Parlamento, come interpretativa dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, relativa a disposizioni in materia di ricorrenze festive.

La 10^a Commissione del Senato stabilì allora di accogliere il criterio di far beneficiare del salario i lavoratori che si fossero trovati assenti durante le festività nazionali per motivi ad essi non imputabili, dando però alla proposta di legge stessa carattere modificativo.

Il 18 febbraio 1952 fui in grado di presentare la relazione per la discussione in Aula della proposta stessa, in quanto un gruppo di senatori, valendosi dell'articolo 26 del Regolamento, avevano richiesto che essa venisse discussa e votata dall'Assemblea. A seguito dello scioglimento del Senato la proposta decadde.

Nella formulazione approvata dalla 10^a Commissione del Senato, in sede referente, essa constava di due articoli ed accoglieva esat-

tamente quanto i colleghi della Camera avevano già deliberato.

Nel corso della discussione l'onorevole Bitossi propose di inserire alcuni emendamenti, ripresentati con l'odierno suo progetto di legge; ma poi convenne di non insistere su di essi ed approvò anch'egli la proposta della quale ho già parlato.

L'attuale proposta Bitossi, negli articoli 1 e 2, trova riscontro negli stessi articoli 1 e 2 di quella approvata dalla Commissione nella precedente legislatura, salvo la richiesta di stabilire in otto ore di lavoro la corresponsione della normale retribuzione, anche quando, in conseguenza di riduzione dell'orario di lavoro, il lavoro giornaliero sia inferiore alle otto ore, e di corrispondere i salari in tutti i casi di sospensione del lavoro derivante dalla limitata attività produttiva dell'azienda.

Le altre varianti sono più di forma che di sostanza.

Intendo, perciò, ripresentare alla vostra approvazione la proposta, già approvata dall'altro ramo del Parlamento e, in sede referente, dalla nostra Commissione nella passata legislatura, in quanto pare a me più rispondente ad equità il criterio ivi accolto in fatto di orario settimanale irregolarmente distribuito e di sospensione del lavoro stesso.

Ritengo, però, sia opportuno accogliere nella sua formulazione anche l'articolo 3 della proposta Bitossi. Penso, invece, che non sia il caso di inserire in questa legge, che si riferisce alle disposizioni in materia di ricorrenze festive, gli articoli 4 e 5 della proposta Bitossi con i quali il proponente vorrebbe disciplinare la corresponsione della tredicesima mensilità, della gratifica natalizia e delle ferie.

Ebbi già modo di spiegare dettagliatamente all'onorevole Bitossi lo stesso mio pensiero, quando venne in discussione la proposta di legge Repossi e Fassina, e lo stesso onorevole Bitossi, che aveva proposto l'inserimento dei predetti due articoli 4 e 5 dell'attuale sua proposta di legge, convenne con me, e vi convenne anche la Commissione, di ritirarli, e così mi auguro che egli intenda fare oggi.

In conclusione ritengo che la proposta di legge dovrebbe essere così formulata: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 27 maggio

1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive ».

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente: « Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti — i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute — la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono aggiunti i seguenti: « La normale retribuzione giornaliera va corrisposta anche nei casi in cui il lavoratore sia assente dal lavoro per una causa a lui non imputabile, quale: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, entro i periodi di obbligatoria conservazione del posto; b) sospensione del lavoro, che non sia in atto ininterrottamente già da oltre 15 giorni; c) coincidenza della ricorrenza con la domenica o con altra giornata festiva o di riposo settimanale per turno, oppure con una giornata compresa nel periodo di ferie o di altro congedo retribuito. Nel caso di orario normale settimanale, irregolarmente distribuito nei giorni lavorativi, la retribuzione da corrispondersi è quella ottenuta dividendo per sei la retribuzione della corrispondente settimana.

Qualora per la giornata di ricorrenza venga corrisposto un qualsiasi trattamento economico da parte di Enti assistenziali o previdenziali, la retribuzione a carico del datore di lavoro resta ridotta all'eventuale differenza sino a concorso, complessivamente, del normale suo importo giornaliero ».

Propongo, inoltre, che nella proposta di legge sia inserito l'articolo 3 nella formulazione proposta dal senatore Bitossi.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)1^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

BITOSSÌ. Premetto che mi è difficile valutare di primo acchito le proposte del relatore, perchè bisognerebbe esaminare da presso e attentamente i suoi emendamenti confrontandoli al testo di legge che la mia proposta intende modificare. Mi sembra, comunque, che il relatore abbia voluto correggere due aspetti. Anzitutto, egli non vuole definire che cosa si intende per « giornata di lavoro normale », lasciando nel vago tale concetto. Che cosa è una normale giornata di lavoro? Si tratta di una eterna questione che ha determinato una quantità di divergenze, di contrasti, di agitazioni. Per noi, la giornata normale di lavoro è di otto ore; ma se si va ad esaminare quale era la giornata di lavoro nel periodo precedente la Liberazione, vediamo che essa veniva computata sulla base di 40 ore settimanali, esistendo una legge che disponeva in tal senso. Se poi andiamo a vedere caso per caso, l'orario di lavoro è quello che si fa in un determinato momento, o non si fa affatto, perchè se nel periodo di tempo in cui cade la festività non si lavora, ad esempio, da 15 giorni, la giornata di lavoro da compensare in quel determinato momento è nulla, cioè non viene pagata.

Quindi mi sembra necessario definire che cosa si intenda effettivamente per giornata di lavoro. Si può obiettare che la giornata normale non è sempre di otto ore; ebbene, ho già predisposto un emendamento con il quale si propone di considerare giornata di lavoro quella stabilita dai contratti nazionali di categoria. Sarà, perciò, di otto ore per coloro che normalmente lavorano otto ore, di sette o di sei ore per quelle categorie il cui orario normale ha una tale durata. Insomma, l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma verrebbe ad essere così formulato: « Alla espressione "normale retribuzione giornaliera" viene sostituita l'espressione: "la retribuzione giornaliera non inferiore ad otto ore di lavoro oppure a quel numero di ore inferiore o superiore previste quale orario normale dai contratti collettivi di categoria" ».

Come ho detto, vi sono categorie di lavoratori che hanno un orario di sei o sette ore al giorno, categorie di lavoratori che hanno un orario di otto ore, ma vi sono anche categorie di lavoratori che hanno un orario di dieci ore. Quindi, senza la modifica che mi riservo di

proporre, e che ho indicato, si verrebbero a favorire eccessivamente coloro che hanno un orario inferiore alle otto ore, ad esempio i tipografi, mentre sarebbero danneggiati coloro che normalmente lavorano dieci o nove ore, con lavoro discontinuo, in genere, come gli autisti e gli uscieri, ecc.

Con la precisazione preindicata, queste categorie riceveranno una retribuzione pari all'effettivo lavoro che esse giornalmente prestano.

Ma ciò che più mi preme di mettere in rilievo è che non si deve continuare nell'errore commesso e riconosciuto quando fu approvata la legge 27 maggio 1949, n. 260. Vi prego di riandare un po' indietro nel tempo: la legge 27 maggio 1949, n. 260, quella cioè che ha oggi applicazione in Italia in materia di ricorrenze festive, ebbe, per così dire, una discussione non perfetta, perchè, pur trattando di problemi del lavoro, venne discussa dalla Commissione degli interni, per il fatto che essa fissava le festività nazionali, materia questa nella quale era insito un aspetto politico, dato che taluni (mi richiamo alla questione principale) intendevano inserire fra le festività nazionali il 20 settembre, ed altri no. Su questo argomento la discussione fu molto approfondita ed animata. La Commissione si divise; prevalse una determinata maggioranza; ma nel fervore della discussione per stabilire se il 20 settembre dovesse essere considerato, o meno, come giorno di festività nazionale, si dimenticò la questione principale, e cioè quella di stabilire, senza possibilità di equivoci, la misura della retribuzione per i giorni di festività nazionale, allo scopo di evitare una quantità di interpretazioni, e, quindi, di vertenze, contrasti, agitazioni.

Quando il disegno di legge passò all'approvazione della Camera furono fatte presenti tali anomalie, e l'onorevole Sabatini si fece parte diligente; cercò di correggere le anomalie suddette mediante la presentazione di taluni emendamenti. Ma la considerazione dell'urgenza prevalse e il Ministro della giustizia di allora, l'onorevole Grassi, pregò il relatore e i presentatori di emendamenti, di qualsiasi specie, di ritirarli in modo da rendere la legge esecutiva al più presto, tenuto conto del fatto che l'approvazione di emendamenti avrebbe comportato il ritorno del disegno di legge al Senato,

e probabilmente dal Senato di nuovo alla Camera, rinviandone l'esecuzione alle calende greche. Nel pregare i presentatori di emendamenti di volerli ritirare, il Ministro promise che egli stesso avrebbe presentato immediatamente una legge interpretativa allo scopo di rendere più perfetta la legge che il Parlamento stava per sanzionare definitivamente.

Ma un simile disegno di legge non è stato presentato dal Governo; ed è venuto, allora, il progetto dei deputati Repossi e Fassina, che intendeva dare una giusta interpretazione alla legge 27 maggio 1949, n. 260, nell'intento di fare ottenere ai lavoratori quanto loro era dovuto. Non è un mistero che la proposta fu presentata e sollecitata, perchè la F.I.A.T. di Torino, interpretando le disposizioni legislative in maniera restrittiva, non aveva concesso ai suoi dipendenti, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, parecchie decine di milioni di loro spettanza. E questo fu uno dei motivi per i quali non si volle far passare la proposta; si disse, infatti, che non era possibile, da un punto di vista giuridico, dare una interpretazione della legge alla distanza di un anno e mezzo. Mi rendo conto anch'io del fatto che interpretare una legge a tanta distanza di tempo è problema complesso.

In effetti, si trattava di un grave problema; si andò avanti, quindi, finchè le Camere furono sciolte e la proposta Repossi e Fassina decadde. Oggi non si tratta, però, di interpretare le disposizioni della legge 27 maggio 1949, n. 260, ma di modificare in un determinato senso quella legge. Quindi, poichè non siamo più vincolati all'oneroso bagaglio del passato, cerchiamo di emanare adesso norme il più perfette possibile, e vediamo se, almeno da oggi, non sia possibile far concedere ai lavoratori quanto è di loro spettanza. Cominciamo, allora, col fissare che cosa si intende per orario normale di lavoro, perchè senza di ciò ricadremmo nell'errore in cui siamo incorsi nel passato e non risolveremmo sostanzialmente nulla.

Al tempo stesso non possiamo assolutamente considerare come orario normale di lavoro quello praticato da aziende in cui il lavoro ridotto ha avuto inizio da quindici giorni, perchè è pacifico che, se entrassimo in questo ordine di idee, non dico ai grandi complessi, ma certamente ai piccoli, conver-

rebbe ridurre nei periodi di non intensa attività produttiva l'orario di lavoro in modo da pagare le giornate festive sulla base di 4-6 ore giornaliere, anzichè di otto, salvo a ripristinare le otto ore il giorno successivo alla ricorrenza nazionale. Da un punto di vista legislativo dobbiamo non solamente far riconoscere i diritti dei lavoratori ma, in questo nostro Paese in cui il detto «fatta la legge trovato l'inganno» è applicato in larghi strati, dobbiamo far sì che le norme siano perfette e chiare per evitare che ad esse possano darsi interpretazioni restrittive di qualsiasi genere. Dobbiamo, pertanto, in ogni caso, anche se si verifica una riduzione di lavoro in determinati momenti, fare in modo che il lavoratore percepisca la sua intera giornata di lavoro normale.

Se esaminiamo come è composto il prezzo di un determinato prodotto, ravvisiamo che il datore di lavoro, sul prezzo del prodotto o della merce, mette anche l'onere che grava su di lui per il pagamento ai lavoratori delle festività nazionali, nonchè delle feste infrasettimanali. Ed è giusto che sia così, perchè si tratta di onere che gli deve essere risarcito quando il prodotto va nel mercato. Ma se noi diamo la possibilità al datore di lavoro di non pagare ai propri dipendenti la giornata intera, gli concederemo un utile che non gli spetta. E ciò, in ultima analisi, si risolve in una truffa ai danni del lavoratore.

Io non escludo che le argomentazioni del relatore possano anche essere valide. L'importante è che si tenga conto della necessità di fissare quello che deve intendersi per orario normale di lavoro, e che dovrà in ogni caso essere corrisposto al lavoratore in occasione della ricorrenza di festività nazionali.

Circa le altre questioni che l'onorevole relatore intende stralciare dal disegno di legge, si tratta, a mio avviso, di problemi strettamente legati all'attività lavorativa. Nella mia relazione alla proposta di legge ho detto che, con la proposta, alla quale non si può negare una certa eterogeneità, si sono voluti definire alcuni dei maggiori punti di frizione e correggere talune delle più sentite sperequazioni che insorgono nel campo, sempre travagliato, del lavoro. È vero che taluni problemi decampano un po' dalla questione fondamentale dell'orario di lavoro; ma chi conosce in qual modo siano

applicati i contratti di lavoro sa che tali problemi sono come le ciliege, l'una tira l'altra. L'azienda che non tiene conto dell'orario di lavoro in occasione delle festività nazionali e delle feste infrasettimanali è la medesima che non paga le duecento ore di gratifica natalizia e che non rispetta quanto stabilito per le ferie annuali. Si tratta, insomma, di questioni connesse l'una con l'altra. Perché questi signori non rispettano i contratti nazionali? Perché viviamo ancora in una situazione particolare ed i contratti nazionali di lavoro, anche se stipulati d'accordo tra le parti, non hanno valore giuridico. Tali sono le questioni che vanno risolte per evitare continui attriti e contrasti.

Volete che si faccia uno sciopero per cercare di costringere i datori di lavoro a concedere le duecento ore di lavoro per le feste natalizie, quando ne danno solo 180 o 190? Deve essere, insomma, proclamato uno sciopero per recuperare una ventina di ore? Da un punto di vista di principio ne varrebbe la pena; ma nella realtà lo sciopero non si fa, con il risultato, quindi, che il datore di lavoro guadagna migliaia e migliaia di lire che sarebbero spettate ai lavoratori.

Non credo che l'onorevole relatore voglia mettere in dubbio quanto io dico e, quindi, spero che la Commissione voglia fissare norme categoriche in materia. L'onorevole relatore ritiene forse che il problema non è strettamente legato alla materia trattata nel disegno di legge; ma certamente non dubiterà della giustizia delle mie proposte. Siamo alla vigilia delle feste natalizie, e non so che cosa succederebbe se si venisse a sapere che la 10^a Commissione del Senato ha espresso parere contrario a questa parte della mia proposta di legge. Senza dubbio, si creerebbe ancora maggiore confusione di quanto non sia avvenuto fino ad oggi.

In conclusione, ritengo che i colleghi faranno cosa saggia approvando la proposta nel testo da me redatto. Se vi sono emendamenti da apportare li esamineremo; se vi sono delle aggiunte da fare, sono qui per accettarle, purché siano intese a rendere più chiara e più perfetta la legge. Ma approviamo la proposta in tutte le sue disposizioni, perché in tal modo elimineremo una quantità di contrasti e di controversie che da troppo tempo insorgono

nelle aziende e determinano uno stato di malcontento e di disagio tra i datori di lavoro e i lavoratori, specialmente presso i datori di lavoro che rispettano i contratti nazionali, e debbono, invece, vedere altri datori di lavoro poco scrupolosi che non li applicano e riescono in tal modo a guadagnare milioni, ledendo i diritti dei nostri lavoratori.

MARINA. Poiché il relatore ha proposto alcune interessanti modifiche alla proposta di legge, ritengo che sia più opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra riunione, allo scopo di consentire un'attenta e meditata valutazione del nuovo testo presentato dal relatore.

ANGELINI, *relatore*. Volevo far notare che quel che io propongo non è una cosa nuova, ma la riproduzione di quanto alla Camera dei deputati fu approvato all'unanimità dalla XI Commissione. Io non ho fatto altro che ripresentare quel testo che era stato già approvato anche dalla nostra Commissione.

Voglio aggiungere, per ciò che si riferisce all'articolo 2, che l'unica differenza consiste, nella proposta del collega Bitossi, di stabilire che la retribuzione giornaliera sia fissata ad 8 ore di lavoro, mentre io sono contrario a ciò per tante considerazioni e, soprattutto, per quella che ci sono tanti lavoratori che hanno un orario normale di 3 o 4 ore di lavoro, come nel caso dei lavoratori delle cave di marmo delle province di Lucca e Massa, il cui orario è di 6,30 ore lavorative al giorno mentre sono pagati per 8 ore. I datori di lavoro stanno tentando di portare anche in queste province l'orario ad 8 ore. Ora, per me, l'orario normale di lavoro è quello che in realtà è stabilito o dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro o da accordi aziendali.

Altra differenza: la proposta Bitossi stabilisce che debbano essere pagate le festività che cadano nei periodi di sospensione del lavoro. Io sono contrario, in quanto penso che quando il lavoro viene sospeso per lunghi periodi non debbano essere pagate le festività che cadono in tali periodi.

Per quanto si riferisce agli articoli 4 e 5, ritengo che per tecnica legislativa, per serietà parlamentare, essi non possano inserirsi in una legge che disciplina le ricorrenze festive.

10* COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

1^a RIUNIONE (19 novembre 1953)

In ogni modo se la proposta di rinviare la discussione viene accolta, oggi stesso presenterò agli onorevoli componenti la Commissione le ulteriori modifiche che intendo apportare al disegno di legge.

BITOSSÌ. Non ho nulla in contrario a che il seguito della discussione della proposta di legge venga rinviato ad altra riunione in maniera da consentire un più approfondito esame. Certo, quanto ha detto il collega Angelini suscita in me preoccupazioni, perchè egli sostiene

la tesi della Confindustria, la quale è contraria a questa legge.

PRESIDENTE Se non vi sono altre osservazioni il seguito di questa discussione viene rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.